

zione del giudice per i minorenni. Non trascuratelo, ma è poca cosa! Troppa poca cosa!

Anche qui non dobbiamo che imparare dalla legislazione comparata, e non soltanto degli Stati di Europa.

C'è infine tutta una difesa sociale integrativa delle norme anche attuali del diritto penale, che si può affidare agli stessi giudici penali, superando la distinzione teorica sui limiti della giurisdizione, perchè la società sia un poco difesa dai molti assolti che restano pericolosi malgrado l'assoluzione: voglio dire tutti i prosciolti per l'articolo 46, i quasi prosciolti per quel curioso anacronismo, quel simbolico articolo metà a cavallo tra la scuola positiva e la scuola classica, che è l'articolo 47 del Codice penale, e tutti gli assolti — gli avvocati penalisti non mi odono — per le cabale giuridiche.

A questi gruppi di licenziati attuali dalla giustizia, a questa falange di pericolosi rimessi in circolazione, bisogna provvedere.

Non provvedere con dei criteri di ferocia, nè di repressione, provvedere con dei criteri di difesa.

Voi sapete, onorevole ministro, a che cosa alludo: alludo alla possibilità di aggiungere alla giurisdizione, nello stretto senso della parola, del giudice penale, una nuova giurisdizione di difesa sociale, in confronto di quegli imputati che, per le ragioni dette, dopo il proscioglimento o anche dopo espiata la pena, si sia ben certi che sono ancora un pericolo imminente per la società.

Si intende che questi provvedimenti, ed è per questo che si vogliono affidati al giudice penale, debbono avere una serie di garanzie, perchè insieme siano tutelati i diritti della società e i diritti degli individui.

E, fuori di questa disputa scientifica, onorevole ministro e sempre col metodo, non di svolgere, ma solo di ricordare, vi richiamo alla vecchia necessità, anche qui unanimemente consentita, di riformare l'istituto della diffamazione. È inutile fare sfoggio di dottrina. Ci sono mille progetti, uno migliore dell'altro: la prova della verità, la diminuzione della buona fede e del fine, la corte d'onore, ecc. necessità sentite, necessità urgenti, soprattutto in confronto della diffamazione a mezzo della stampa, perchè oggi l'articolo 393 e l'articolo 394 del Codice penale sono un ben triste laccio al collo della libertà e della buona fede, per le campagne che i giornalisti debbono fare nell'interesse della pubblica morale. E, parlando della stampa, vi raccomanderei di vedere se vi riesce nel 1922 di abolire

quella quarantottesca figura del gerente responsabile dei nostri giornali. (*Approvazioni*).

Anche qui i fatti hanno finito per sopravanzare allegramente le idee. Questa figura di uomo di paglia, di responsabile per definizione, di irresponsabile nella realtà, è cosa al di fuori della coscienza giuridica presente ed è superata dalla tecnica giornalistica attuale.

Oggi il giornale, è tale vertiginosa creatura quotidiana per cui un gerente che volesse anche non lasciar pubblicare gli articoli se non dopo averli letti e meditati, sarebbe messo subito fuori dell'azienda giornalistica.

Ora, qui la forma è semplice: o aboliamo questo concetto del gerente responsabile, dicendo alla giustizia di incaricarsi di trovar l'autore, come per tutti i reati, oppure, se vogliamo lasciare la figura del gerente responsabile, che sia di un uomo responsabile davvero, o il direttore o il capo redattore, e che egli abbia le difese della legge comune.

Per quanto riguarda la procedura penale vorrei soltanto chiedervi notizie di una certa Commissione che è stata nominata, se non erro, fino dal 1915, per vedere quali riforme la pratica attuazione del Codice di procedura penale del 1914 suggerisse. Io non sono un *laudator temporis acti*; ritengo che il Codice di procedura penale attuale abbia segnato un progresso (molti colleghi sono di diversa opinione, lo so) ma, si intende, esso non è scevro di mende. Tutta la materia, che riguarda i termini processuali, la detenzione preventiva, l'istituto delle perizie (che pure ha abolito gli scandali delle perizie della vecchia procedura), l'abuso della citazione diretta su richiesta di rinvio a giudizio solo affidata al pubblico Ministero, tutta questa materia meriterebbe di essere riveduta in relazione alla prova compiuta. C'è una Commissione? Che cosa ha fatto?

Onorevole ministro, consentitemi di dirvi una parola sul diritto penale militare. Se anche esso riguardi la più specifica competenza del vostro collega della guerra, pure riguarda voi, soprattutto in relazione a certi voti di una Sottocommissione nominata in virtù del decreto 16 novembre 1920, la quale ha fatto delle proposte, che tendono a diminuire, io dico contro ragione e giustizia, i confini del vostro dominio.

Non c'è bisogno di dire che noi siamo in argomento di un diverso radicale parere: che cioè si debba abolire la giustizia penale militare. (*Approvazioni*).

Se sia necessaria una giurisdizione limitata più che altro disciplinare, non è ne-